



Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(Costituito con D.P.R.S. 23 Maggio 1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	
N. 1579 Data: 13 febbraio 2017	Oggetto: Incarico Professionale all'avv. Nicolò Schittone.-

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di febbraio, presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario ;

Il Dr. Giuseppe Margiotta, nominato con Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, n.13/Gab, del 13 Marzo 2016, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Giovanni Cosentini, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dal Dr. Giovanni Gurrieri con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio 1 – protocollo n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

PREMESSO:

- che i Consorzi di Bonifica siciliani hanno assunto nel tempo, ogni anno, operai stagionali per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria alle opere di bonifica;
- che come è noto le dette assunzioni si appartengono alla competenza legislativa esclusiva regionale, come dispone espressamente l'art.14 dello Statuto della Regione;

- che la materia delle assunzioni dei lavoratori è disciplinata dalle leggi regionali n. 14 del 1958, n.49 del 1981 e n. 45 del 1995;
- che sono sopraggiunte nel frattempo le note leggi regionali sulle garanzie occupazionali, che hanno individuato le fasce di appartenenza dei lavoratori sulla base di cinquantuno, centouno e centocinquantuno giornate lavorative (l.r. n.4/2003 art. 106, 2° comma; l.r. n. 4/2006, art. 1, 1° comma; l.r. n. 25/2008, art. 1; l.r. n. 4/2009 art. 2; l.r. n.6/2009 art. 37; l.r. n. 13/2009 art. 1; l.r. n. 8/2010 art. 2; l.r. n. 11/2010, art. 51; l.r. 14/2010, art. 1; l.r. n. 24/2010 art. 1; l.r. n. 9/2012, art. 7; l.r. n. 1/2013, art. 1; l.r. n. 9/2013, art. 40; l.r. n. 5/2014, art.13, comma 1; l.r. n.13/2014, art. 4, commi 3° e 4°; l.r. n. 21/2014, art. 14; l.r. n. 9/2015, art. 24);
- che pertanto l'attuale normativa da un lato obbliga i Consorzi di Bonifica, in tutti i casi in cui non sussistano le condizioni per l'assunzione a tempo indeterminato, a costituire rapporti di lavoro a termine, dall'altro li obbliga a stipulare di anno in anno con gli stessi lavoratori contratti di lavoro a tempo determinato, senza attribuire alcun margine di discrezionalità;
- che i Consorzi di Bonifica sono da tempo soggetti a innumerevoli procedimenti giurisdizionali, aventi ad oggetto la richiesta di riconoscimento da parte degli operai avventizi dell'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- che con riferimento al Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, risulta coinvolto in un numero rilevante di contenziosi di lavoro che mettono a rischio la prosecuzione della attività istituzionale dell'Ente;

CONSIDERATO che questo Commissario è venuto nella determinazione di farsi assistere, nelle decisioni di natura lavoristica, da un esperto nel settore;

RITENUTO di fare ricadere la propria scelta nella figura professionale dell'Avv. Nicolò Schittone, del Foro di Roma, con studio in Roma, Via Ovidio,32, Partner Senior di LMCA – Studio Legale – sia in materia Sindacale e delle Relazioni Industriali che in Diritto del Lavoro e specialista delle tematiche dei Consorzi di bonifica;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Art. 1) – di stipulare con l'Avv. Nicolò Schittone, del Foro di Roma, Partner Senior di LMCA – Studio Legale – sia in materia Sindacale e delle Relazioni Industriali che in Diritto del Lavoro e specialista delle tematiche dei Consorzi di bonifica, una Convenzione Professionale per disciplinare la consulenza stragiudiziale di cui necessita il Consorzio;

Art. 2) - di stabilire che la superiore convenzione avrà durata annuale a partire dal 14 febbraio 2017 e fino al 13 febbraio 2018;

Art. 3) - di stabilire che la Convenzione Professionale ha ad oggetto:

- Assistenza in materia di diritto del lavoro, anche in tema di procedimenti disciplinari instaurati nei confronti dei dipendenti ;



- Assistenza in materia sindacale, con partecipazione eventualmente anche agli incontri con i Sindacati di qualsiasi categoria;
- Assistenza in risoluzioni consensuali, incentivazioni all'esodo, verbali di conciliazione con i dipendenti del Consorzio;
- Redazione e revisione di contratti di qualsiasi genere (tempi determinati, a progetto, di consulenza, ecc.);
- Assistenza su questioni contrattuali, siano esse relative al ccnl che alla contrattazione di tipo aziendale;
- Redazione di pareri scritti su questioni definibili di ordinaria rilevanza e/o complessità;
- Costante consulenza telefonica e/o via mail (senza limiti di orario);
- Partecipazione a riunioni anche presso la sede consortile, previo accordo sulla data;
- Procedure di mobilità (note come procedure di licenziamento collettivo);;

Art. 4) - di stabilire che per l'anzidetta convenzione viene individuato convenzionalmente in €. 15.000,00 annuali, omnicomprensivi, oltre le spese generali, le eventuali spese vive di trasferta sostenute, IVA e CPA da corrispondersi in rate bimestrali;

Art. 5) - di stabilire che l'Accordo si intende rinnovato tacitamente, salva disdetta da inviarsi tre mesi prima della formale scadenza;

Art. 6) - di stabilire che il pagamento avverrà, previa emissione di Proforma, entro 30 giorni dalla ricezione; solo successivamente al saldo, verrà emessa regolare fattura;

Art. 7) - di concordare che restano esclusi dall'ambito del suddetto accordo e per il periodo di vigenza dell'accordo quanto appresso: - le attività di assistenza di tipo giudiziale per le quali troveranno comunque applicazione gli onorari tra minimo e medio determinati ai sensi del D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (pubblicati in GURI del 10 maggio 2004) escludendo tra l'altro sia i massimi di tariffa che altre tariffazioni penalizzanti per l'Ente; - eventuali questioni di rilevante interesse (quali a titolo esemplificativo: la redazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo, il D. P. S. ecc. ecc.) attività che richiedono un maggiore coinvolgimento in termini di impegno professionale;

Art. 8) - di dichiarare l'urgenza della presente autorizzandone l'esecuzione nelle more della sua pubblicazione.

Il Segretario Verbalizzante

F.TO Dott. Giovanni Garriani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.TO Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO (Dott. Giovanni Cosentini)